

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	359
Sulla pubblicità dei lavori	360
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 208 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	360
Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 209 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	366

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05018 Ciaburro: Iniziative a tutela dei prodotti « Made in Italy »	373
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	376
5-05019 Loss: Sulle modalità di assunzione di personale dipendente da parte dei Centri di assistenza agricola	374
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	378
5-05020 Gagnarli: Iniziative a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari italiane danneggiate dalla crisi epidemiologica in corso	374
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	381
5-05021 Anna Lisa Baroni: Iniziative a sostegno del prezzo delle carni suine	375
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	383

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana sport equestri (FISE) e dell'Associazione italiana Appaloosa, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2531 Gadda, recante disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore	375
--	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 12.

Variazione nella composizione della Commissione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che l'onorevole Gian Pietro Dal Moro cessa di far parte della Commissione. Sa-

luta il collega Dal Moro e gli augura buon lavoro nella Commissione di destinazione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 208.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avvisa che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 12 dicembre 2020. Ricorda che, contestualmente all'assegnazione, il Presidente della Camera ha segnalato che sullo schema di decreto legislativo non è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e ha richiamato l'esigenza che le competenti Commissioni non si pronuncino definitivamente prima che sia stato trasmesso il parere della Conferenza.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, che investe questioni di notevole rilevanza di competenza della Commissione, si compone di 86 articoli – suddivisi in 10 Titoli – e di diversi allegati.

Rileva che il provvedimento è stato predisposto sulla base dell'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018) che delega il Governo ad

adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e al regolamento (UE) n. 2017/625 limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante. La delega è volta, altresì, a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i regolamenti (UE) n. 2016/2031 e 2017/625 (nell'esercizio di tale delega il Governo ha contestualmente presentato gli atti nn. 209, 211 e 212, ciascuno riferito a uno dei menzionati settori).

La relazione illustrativa evidenzia che lo schema di decreto costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti ed è, principalmente, il risultato dell'accorpamento di tutte le norme vigenti in materia che vengono contestualmente abrogate dall'art. 86 del provvedimento.

Il Titolo I reca le *Disposizioni generali* (artt. 1-5).

L'art. 1 disciplina il campo di azione e le finalità del provvedimento in esame.

Esso, nello specifico, stabilisce le norme per la produzione, la certificazione, la commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto dei generi e delle specie elencate nell'allegato I, sezione A, e dei loro ibridi dei portinnesti e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi se i materiali dei generi o delle specie elencati nell'allegato I, sezione A, o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi, nonché i materiali delle piante erbacee a moltiplicazione agamica. Stabilisce inoltre le norme per la commercializzazione nell'Unione europea delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, dei generi

e delle specie elencati nell'Allegato I, sezione B, e dei loro ibridi, nonché dei portinnesti e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi se i materiali dei generi o specie elencati nell'Allegato I, sezione B, o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi. Disciplina, poi, l'organizzazione e l'articolazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, la definizione e l'attuazione delle fasi della qualificazione, la definizione delle categorie dei materiali di qualificazione e il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni da sottoporre a qualificazione volontaria. Fatte salve le norme fitosanitarie fissate dal Regolamento (UE) 2031/2016 e dagli atti derivati, lo schema di decreto legislativo in esame non si applica ai materiali di moltiplicazione né alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, né ai materiali destinati a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della loro commercializzazione.

L'art. 2 reca le definizioni giuridiche, mentre l'art. 3 individua il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione dello schema di decreto in esame.

L'art. 4 indica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, che rappresenta l'autorità unica a livello nazionale responsabile per una serie di attività ivi indicate.

Nel dettaglio, al Servizio fitosanitario centrale è attribuito: *a)* il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di qualità, etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione; *b)* il coordinamento nazionale nella materia oggetto dello schema di decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione; *c)* il coordinamento delle prove ufficiali per il riconoscimento ufficiale delle varietà di piante da frutto (DUS) di cui all'articolo 11 ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale; *d)* la predisposizione delle modalità di at-

tuazione dei controlli dei campi madre e vivai e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, denominato «Gruppo di lavoro permanente»; *e)* la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà; *f)* le funzioni di cui all'articolo 68.

Il Ministro, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinate attività di cui alla lettera *c)*, ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione vivaistica e in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Titolo II del provvedimento (artt. 6-15 relativi al registro delle varietà).

L'art. 5 indica le competenze dei Servizi fitosanitari regionali.

Questi ultimi sono le autorità competenti per: *a)* le attività di sorveglianza e controllo degli operatori professionali, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti nel presente schema di decreto; *b)* la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle domande di certificazione dei materiali di moltiplicazione; *c)* i controlli ufficiali finalizzati alla certificazione dei materiali di moltiplicazione, presso le strutture e i campi di produzione; *d)* la sorveglianza delle attività di etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione; *e)* le funzioni di cui all'articolo 69; *f)* l'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'articolo 82.

Il Titolo II disciplina il *Registro delle varietà* (artt. 6-15).

L'art. 6 istituisce presso il MIPAAF il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e relativi portinnesti ammesse alla commercializzazione e delle varietà di portinnesti di piante ortive allo scopo di identificarle.

L'art. 7 reca l'articolazione del Registro nazionale.

Esso è pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ed è suddiviso per generi e specie secondo quanto riportato

dall'allegato I ed è articolato nelle sezioni: a) Varietà di piante da frutto dei relativi portinnesti; b) Varietà di portinnesti di piante ortive. La sezione del Registro di cui alla lettera a), contiene un apposito elenco dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'articolo 21 riconosciuti idonei. Sono iscritte al Registro le varietà riconosciute dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, di cui al decreto ministeriale 19 marzo 2019, n. 3143.

All'interno del Registro è istituita un'apposita sezione nella quale riportare le varietà geneticamente modificate e nella quale, accanto a ciascuna varietà, sono indicate la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni che sono stati trasferiti, nonché il tipo di marcatori utilizzati per l'introduzione dei geni e l'identificatore unico di cui al regolamento (CE) 2004/65. Chiunque commercializzi tali varietà deve indicare chiaramente nel proprio catalogo, o in qualsiasi altro foglio informativo, che si tratta di varietà geneticamente modificata.

Gli articoli da 8 a 10 prevedono, rispettivamente, le informazioni che devono contenute nel Registro, i requisiti della domanda di registrazione di una varietà e i requisiti in base ai quali le varietà possono essere iscritte al Registro.

L'art. 11 disciplina l'esecuzione delle prove di coltivazione che il MIPAAF provvede ad eseguire o a far eseguire. Con decreto del Ministro, da adottarsi entro centottanta giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente (di cui all'art. 4). Tutti gli oneri derivanti dalle attività relative alla registrazione di una varietà sono a carico del richiedente, secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

L'art. 12 prevede il termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di coltivazione.

L'art. 13 stabilisce che la varietà ritenuta idonea a seguito dei risultati di prova di cui all'articolo 11, su parere del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Regi-

stro Nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. La varietà che riveste particolare interesse per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche in assenza di apposita richiesta.

L'art. 14 disciplina il periodo di validità della registrazione di una varietà. L'iscrizione ha una durata di trenta anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all'articolo 7 comma 2, lettera a), e di dieci anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all'articolo 7 comma 2, lettera b). La registrazione di una varietà può essere rinnovata per ulteriori periodi di trenta o di dieci anni a seconda della sezione di iscrizione, purché siano ancora disponibili i materiali della varietà. L'articolo disciplina inoltre i casi in cui una varietà è cancellata dal Registro nazionale delle varietà di piante da frutto.

L'art. 15 prevede che il MIPAAF notifichi agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le modifiche apportate al Registro delle varietà.

L'art. 16 stabilisce che per quanto riguarda le condizioni, le procedure e le formalità relative all'iscrizione nei registri nazionali ed alla selezione conservatrice delle varietà di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, si applicano le disposizioni nazionali e unionali previste in ambito sementiero.

Il Titolo III riguarda il *Registro dei fornitori* (artt. 17-19).

L'art. 17 regola gli obblighi dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

In particolare, i fornitori devono essere sempre chiaramente identificati nella loro funzione e ragione sociale e registrati presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) in applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031. Con provvedimento del Ministro, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere stabiliti eventuali requisiti di professionalità, dotazioni

e relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività di produzione dei materiali. Le informazioni relative alla tracciabilità devono essere aggiornate almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali. Per i materiali ceduti a soggetti diversi da fornitori o da persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Il fornitore che cede a terzi a qualsiasi titolo materiale di propagazione o piante, è responsabile di quanto riportato in etichetta, nel documento di accompagnamento o nel documento del fornitore.

L'art. 18 disciplina requisiti ed obblighi dei fornitori di piantine di piante ortive e di materiali di moltiplicazione di piante ortive.

L'art. 19 prevede gli obblighi dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio in relazione ai fornitori.

Il Titolo IV concerne la *Certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive* (artt. 20-53).

L'art. 20 reca le disposizioni generali per la certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante, mentre l'art. 21 disciplina la fase di conservazione per la premoltiplicazione e i relativi centri.

L'art. 22 prevede gli obblighi dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione.

L'art. 23 disciplina i requisiti per l'accettazione di una pianta madre di categoria « Pre-Base ».

L'art. 24 prevede i requisiti per l'accettazione di un portinnesto non appartenente a una varietà.

L'art. 25 prevede i requisiti per la certificazione dei materiali di categoria « Pre-Base ».

L'art. 26 regola i requisiti per la certificazione come materiali di categoria « Pre-Base » di portinnesti non appartenenti a una varietà.

L'art. 27 disciplina la verifica della corrispondenza alla descrizione della varietà

da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

L'art. 28 prevede i requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria « Pre-Base » e dei materiali di categoria « Pre-Base ».

L'art. 29 disciplina i requisiti fitosanitari per le candidate piante madri di categoria « Pre-Base » e per le piante madri di categoria « Pre-Base » prodotte mediante rinnovo.

L'art. 30 prevede i requisiti fitosanitari per le piante madri di « Pre-Base » e per i materiali di « Pre-Base ».

L'art. 31 prevede i requisiti relativi alle alterazioni che possono compromettere la qualità.

L'art. 32 regola i requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di categoria « Pre-Base ».

L'art. 33 disciplina i requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di categoria « Pre-Base ».

L'art. 34 regola la fase di premoltiplicazione e relativi centri (CP).

L'art. 35 prevede gli obblighi dei centri di premoltiplicazione.

L'art. 36 prevede i requisiti per la certificazione dei materiali di categoria « Base ».

L'art. 37 prevede i requisiti fitosanitari per le piante madri di « Base » e per i materiali di « Base ».

L'art. 38 indica i requisiti relativi al terreno per le piante madri di « Base » e per i materiali di « Base ».

L'art. 39 indica i requisiti relativi alla conservazione delle piante madri e dei materiali di categoria « Base ».

L'art. 40 disciplina i requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle piante madri di categoria « Base ».

L'art. 41 regola la fase di moltiplicazione.

L'art. 42 indica i requisiti per la certificazione dei materiali di categoria « Certificato ».

L'art. 43 indica i requisiti fitosanitari per le piante madri certificate e per i materiali certificati.

L'art. 44 prevede i requisiti relativi al terreno per le piante madri certificate e per i materiali certificati.

L'art. 45 disciplina i controlli ai fini della certificazione dei materiali di varietà in attesa di registrazione.

L'art. 46 regola i requisiti dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto qualificati di categoria *Conformitas Agraria Communitatis* (CAC).

L'art. 47 disciplina le condizioni per i materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varietà.

L'art. 48 prevede le condizioni per i materiali CAC nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varietà.

L'art. 49 disciplina la corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà.

L'art. 50 prevede i requisiti fitosanitari per i materiali CAC.

L'art. 51 disciplina i requisiti relativi alle alterazioni dei materiali CAC.

L'art. 52 prevede i requisiti fenologici dei materiali in relazione alla moltiplicazione delle piante ortive.

L'art. 53 prevede i requisiti fitosanitari delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive.

Il Titolo V dispone in materia di *Controlli ufficiali* (artt. 54-55)

L'art. 54 prevede che il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua controlli ufficiali nei centri aziendali e nei campi di produzione dei fornitori, sui materiali di moltiplicazione di fruttiferi, piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal provvedimento in esame. I controlli ufficiali consistono in ispezioni visive e, se del caso, nel campionamento e nell'analisi. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente schema di decreto, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle prescrizioni citate, oppure, se ciò non

è possibile, ne vieta la commercializzazione nell'Unione europea.

L'art. 55 prevede che le analisi ufficiali su campioni prelevati nell'ambito di controlli ufficiali sono effettuate dai « laboratori ufficiali » designati dai Servizi fitosanitari regionali in applicazione del regolamento (UE) 2017/625. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per il riconoscimento, da parte del Servizio Fitosanitario Nazionale, di ulteriori laboratori per l'autocontrollo idonei all'effettuazione di analisi diverse da quelle di cui sopra, i cui oneri sono a carico degli operatori interessati.

Il Titolo VI detta norme in materia di *commercializzazione, etichettatura e imballaggio*.

L'art. 56 regola le condizioni generali per la commercializzazione. In particolare, i materiali per la moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto dei generi e delle specie di cui all'allegato I sono commercializzati unicamente se la varietà a cui appartengono è iscritta al Registro delle varietà di cui all'articolo 6 o equivalente registro comunitario.

L'art. 57 reca le norme generali in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio.

L'art. 58 reca le disposizioni sull'etichetta per i materiali di categoria « Pre-Base », « Base » o « Certificato ».

L'art. 59 disciplina il documento di accompagnamento redatto dal fornitore interessato.

L'art. 60 reca le prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di categoria « Pre-Base », « Base » e « Certificato ».

L'art. 61 regola il documento del fornitore per i materiali cosiddetti CAC.

L'art. 62 reca le condizioni generali per la commercializzazione delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive.

L'art. 63 prevede l'identificazione dei lotti e delle partite.

L'art. 64 disciplina l'etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante geneticamente modificate.

Il Titolo VII disciplina l'Importazione da Paesi terzi prevedendo, all'art. 65, che, fatte salve le disposizioni vigenti in materia fitosanitaria, l'importazione di piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di fruttiferi e di piante ortive da Paesi terzi può essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dallo schema di decreto in esame e soddisfino i predetti requisiti al momento dell'importazione.

Il Titolo VIII concerne il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale (artt. 66-81).

L'art. 66 istituisce il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, presso il MIPAAF, il quale effettua il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative alla qualificazione del materiale di propagazione vegetale con requisiti supplementari rispetto a quanto previsto dai Titoli precedenti e l'art. 67 disciplina le attività da esso svolte.

Gli articoli 68 e 69 prevedono, rispettivamente, le funzioni del Servizio fitosanitario centrale e dei Servizi fitosanitari regionali nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

Gli articoli da 70 a 79 disciplinano, tra l'altro la figura del soggetto gestore e i controlli.

L'art. 80 regola l'organizzazione, la stampa e la distribuzione delle etichette della qualificazione nazionale nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

L'art. 81 prevede che tutti gli oneri derivanti dalle attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale di cui agli articoli 74, 76, 77, 78 e 80, siano a carico del richiedente e soggetti alle tariffe di cui all'articolo 83. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) e Centri di Premoltiplicazione (CP), di cui all'articolo 75, sono a carico del costituente

o dei suoi aventi causa o dei vivaisti richiedenti.

Il Titolo IX reca *Sanzioni amministrative e disposizioni finanziarie* (artt. 82-84).

L'art. 82 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, alle violazioni delle disposizioni di cui allo schema di decreto in esame si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi da 1 a 33, ai quali rinvio. Nella relazione illustrativa si fa presente che tale articolo ripropone, aggiornandole, norme previgenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 124/2011 e all'art. 11 del decreto legislativo 124/2010 (entrambi oggetto di abrogazione ai sensi dell'art. 86).

Il medesimo art. 82 prevede inoltre che, per quanto non espressamente previsto dal provvedimento in oggetto, si applichino le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni.

Una quota parte dell'importo derivante dall'irrogazione delle sanzioni è destinata, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo, all'attuazione delle misure di eradicazione per l'attuazione delle misure di eradicazione e gestione delle misure fitosanitarie di cui al regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

L'art. 83 disciplina le tariffe. Le tariffe dei compensi dovuti per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà nel Registro di cui all'articolo 11, di quelli dovuti per le operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto di cui agli articoli 23, 24, 26, 27, 37, 43, 45 e 54, di quelli dovuti per le operazioni di controllo per la qualificazione volontaria di cui agli articoli 74, 76, 77 e 78, nonché quelli dovuti per la stampa e il rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 80, sono stabilite dal MIPAAF, in misura corrispondente al costo del servizio effettivo (comma 1). Tali tariffe sono aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze (comma 2). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono determinate le tariffe per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento delle attività di iscrizione di cui all'articolo 11 (comma 3). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento per le attività di ispezione ufficiale di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 37, 43, 45, 54, 74, 76, 77 e 78 e per le attività di stampa e di rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 80, per il finanziamento delle predette attività (comma 4).

L'art. 84 reca la clausola di neutralità finanziaria.

Il Titolo X contiene *Norme transitorie finali* (artt. 85-86).

L'art. 85 prevede che, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dallo schema di decreto in esame, continuano a trovare applicazione le disposizioni preventive se non confliggenti con lo stesso.

L'art. 86 dispone, in fine, le abrogazioni dei decreti legislativi e decreti ministeriali ivi elencati.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle dispo-

sizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 209.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avvisa che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 12 dicembre 2020. Ricorda che, contestualmente all'assegnazione, il Presidente della Camera ha segnalato che sullo schema di decreto legislativo non è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e ha richiamato l'esigenza che le competenti Commissioni non si pronuncino definitivamente prima che sia stato trasmesso il parere della Conferenza.

Paolo PARENTELA (M5S), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, che consta di 59 articoli – suddivisi in 13 Capi – e di tre allegati, è stato predisposto sulla base dell'art. 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018). Tale articolo ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e al regolamento (UE) n. 2017/625 limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.

Lo schema di decreto detta *ex novo* la disciplina nazionale in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi.

Il Capo I (artt. 1-3) riguarda l'ambito di applicazione dello schema di decreto e le definizioni.

In particolare, l'articolo 1, prevede che il provvedimento in esame ha per oggetto l'adeguamento della normativa nazionale ai fini dell'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della L.

n. 471/1955. Stabilisce, inoltre, che la protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali (« organismi nocivi ») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *q*), della Costituzione.

L'articolo 2 reca alcune definizioni.

L'articolo 3 definisce le attività di protezione delle piante come quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante.

Il Capo II (artt. 4-12) disciplina l'organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale.

L'articolo 4 qualifica il Servizio fitosanitario nazionale come l'autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e provvede all'attuazione delle attività di cui all'articolo 3. Il Servizio fitosanitario nazionale si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le Regioni a statuto ordinario o speciale, nei Servizi fitosanitari delle Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati « Servizi fitosanitari regionali » e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante. Il Comitato Fitosanitario Nazionale è l'organo deliberativo tecnico del Servizio Fitosanitario Nazionale. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano all'attuazione delle attività di cui all'articolo 3, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.

Ai sensi dell'articolo 5, il Servizio fitosanitario centrale opera presso il MIPAAF e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, nonché l'organo di collegamento ai sensi dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/625 limitatamente alla protezione delle

piante. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di un numero di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della vigente dotazione organica del MIPAAF per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conforme alla dotazione calcolata secondo i parametri di cui all'allegato 1, organizzati nei seguenti ambiti di competenze: predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria; funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie; controlli all'importazione; controlli alla produzione e al territorio; controlli all'esportazione; formazione e gli audit; comunicazione; raccordo con le Istituzioni europee ed internazionali. Il MIPAAF comunica ai Servizi fitosanitari regionali il nominativo del responsabile incaricato per le attività di protezione delle piante. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre 30 giorni dall'avvenimento.

L'articolo 6 prevede che i Servizi fitosanitari regionali sono costituiti presso le Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e rappresentano le autorità deputate per l'attuazione sul territorio di competenza delle attività di cui all'articolo 3. I Servizi fitosanitari regionali sono strutture che dispongono di un numero di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, per garantire lo svolgimento dei compiti di propria spettanza. Tale numero è pari almeno alla dotazione minima calcolata secondo i parametri di cui all'allegato 1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Servizio fitosanitario centrale il nominativo del responsabile regionale incaricato per le attività di protezione delle piante. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre trenta giorni dall'avvenimento.

L'articolo 7 istituisce presso il Servizio fitosanitario centrale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato Fitosanitario Nazionale composto: dal Responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente; dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati; dal Respon-

sabile dell'Istituto Nazionale di riferimento o un suo delegato; da due funzionari, con funzioni di segreteria, dell'Unità per la predisposizione e l'adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle relative attività di segreteria.

L'articolo 8 qualifica il Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC), riconosciuto quale laboratorio di riferimento dell'Unione europea per batteri, virus e viroidi, di cui del regolamento (UE) 2019/530, come Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, quale organismo scientifico di supporto del Servizio Fitosanitario Nazionale per le attività di protezione delle piante. L'Istituto di riferimento ha le strutture, le dotazioni umane e le conoscenze per svolgere i propri compiti in materia di insetti e acari, funghi e oomiceti, batteri, nematodi, virus e viroidi.

L'articolo 9 istituisce presso il Servizio fitosanitario centrale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Segretariato per le emergenze fitosanitarie che si riunisce almeno ogni tre mesi con la seguente composizione: il responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente; l'Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie del Servizio fitosanitario centrale; tre responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati, designati dal Comitato fitosanitario nazionale. Il Segretariato per le emergenze fitosanitarie rappresenta il raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale e le Unità territoriali di emergenza fitosanitaria.

L'articolo 10 prevede che per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, i Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio in cui si verifica l'emergenza, istituiscono una Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie che dà attuazione al Piano di azione e alle ordinanze del Servizio fitosanitario centrale, secondo gli ordinamenti e le competenze dei partecipanti.

L'articolo 11 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative ed amministrative, istituiscono e

disciplinano l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale e assicurano le attività di protezione delle piante nell'ambito dei rispettivi territori, nonché la garanzia dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625.

L'articolo 12 disciplina gli audit interni del Servizio fitosanitario nazionale.

Il Capo III (artt. 13-16) riguarda l'organizzazione della rete laboratoristica nazionale.

L'articolo 13 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la designazione di uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) 2017/625.

L'articolo 14 prevede che i Servizi fitosanitari regionali si dotano di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti, sentito il Comitato Fitosanitario Nazionale, per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte nei territori di propria competenza, e inseriscono i relativi dati nella sezione controlli ufficiali del Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP).

L'articolo 15 rinvia a un provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione delle caratteristiche, gli ambiti di competenza, le strutture e le modalità di riconoscimento dei laboratori per l'autocontrollo a cui gli operatori professionali possono rivolgersi per l'effettuazione di analisi in applicazione del provvedimento in esame.

L'articolo 16 istituisce la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante di cui fanno parte: l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante; i laboratori nazionali di riferimento; i laboratori ufficiali; altri laboratori di ricerca operanti sul territorio nazionale nel settore della protezione delle piante, nonché della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale.

Il Capo IV (artt. 17-25) riguarda il personale del Servizio Fitosanitario nazionale.

L'articolo 17 prevede che il personale tecnico che opera presso il Servizio fitosanitario nazionale è iscritto nel Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale. Il personale del Servizio fitosanitario nazionale ha l'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni, ottenute nell'adempimento dei propri doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali, coperte per la loro natura dal segreto professionale conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione europea. Le dotazioni di personale dei Servizi fitosanitari centrale e regionali, definite secondo i parametri di cui all'allegato 1, costituiscono dotazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale e vengono rideterminate, almeno ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche sulla base dei risultati degli audit interni del Servizio fitosanitario nazionale, che consentono di valutare le attività di protezione delle piante.

Ulteriori disposizioni riguardano l'Ispettore fitosanitario (art. 18), l'Agente fitosanitario (art. 19), l'Assistente fitosanitario (art. 20) e il Responsabile fitosanitario ufficiale e il Certificatore (art. 21).

L'articolo 22 prevede che i Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori, accompagnati dal personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del provvedimento in esame si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale. I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali fitosanitari, compresi quelli concernenti i passaporti delle piante ed ogni altro documento rilevante, i sistemi di tracciabilità, le con-

statazioni ufficiali, il prelievo dei campioni e gli accertamenti relativi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto, per i quali sono espressamente incaricati dal Servizio fitosanitario competente.

L'articolo 23 disciplina la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale.

L'articolo 24 prevede l'istituzione, presso il Servizio fitosanitario centrale, del Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale.

L'articolo 25 disciplina il sistema di identificazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale.

Il Capo V (artt. 26 e 27) riguarda le attività di sorveglianza degli organismi nocivi sul territorio nazionale.

L'articolo 26 stabilisce che il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse minime da mettere a disposizione e sulle procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di detto organismo nocivo. Il Piano di emergenza, redatto conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031, è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere del Comitato fitosanitario nazionale.

L'articolo 27 prevede che i Servizi fitosanitari regionali, nei territori di propria competenza, effettuano indagini al fine di verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine. Il

Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, gli obiettivi e i criteri di indagine generali sulla base della valutazione del rischio dei vari organismi nocivi.

Il Capo VI (artt. 28-33) riguarda la gestione delle emergenze fitosanitarie.

L'articolo 28 fa obbligo a chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori professionali o altri soggetti privati, gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, della presenza effettiva o sospetta di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi prioritari nonché di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana, nonché qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla. L'operatore professionale, se del caso, adotta immediatamente le misure cautelative volte ad evitare l'inseguimento e la diffusione dell'organismo nocivo.

L'articolo 29 disciplina la procedura di notifica di ritrovamento di organismi nocivi mentre l'articolo 30 riguarda l'informativa sul ritrovamento di organismi nocivi agli operatori professionali le cui piante, i cui prodotti vegetali o altri oggetti possono esserne colpiti.

L'articolo 31 disciplina le emergenze fitosanitarie. A seguito della conferma del ritrovamento, il Servizio fitosanitario regionale competente indaga senza indugio sull'origine della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea, in particolare se tale presenza può essere messa in relazione a spostamenti di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, e sulla possibilità che l'organismo nocivo in questione sia stato diffuso ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti attraverso tali spostamenti. Il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le prime misure fitosanitarie urgenti necessarie a eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona

interessata. Il Servizio fitosanitario regionale competente istituisce un'area delimitata, in cui devono essere adottate le misure di eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea.

L'articolo 32 disciplina gli interventi di protezione delle piante. I Servizi fitosanitari regionali attuano o fanno attuare, nel territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per la protezione delle piante di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/2031. Le misure ufficiali si attuano su tutte le piante e i prodotti vegetali ed ogni altro oggetto per i quali è confermato o sospettato il rischio di introduzione o diffusione di un organismo nocivo. Le misure fitosanitarie sono a carico dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo. Qualora questi non le attuano nei tempi previsti, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio interviene coattivamente, ponendo i costi a carico degli interessati.

L'articolo 33 disciplina le misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'organismo nocivo, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.

Il Capo VII (artt. 34-36) riguarda l'istituzione e la gestione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali.

L'articolo 34 istituisce, presso il Servizio fitosanitario centrale, in applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031, il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) che contiene almeno gli elementi di cui all'articolo 67 del medesimo regolamento.

L'articolo 35 disciplina la registrazione al RUOP mentre l'articolo 36 disciplina la revoca della registrazione al RUOP.

Il Capo VIII (artt. 37-41) concerne il passaporto delle piante.

L'articolo 37 regola la procedura di rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante.

L'articolo 38 riguarda i piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. L'operatore autorizzato al rilascio di un passaporto delle piante può predisporre, secondo le linee guida adottate dal Servizio fitosanitario centrale, i Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'articolo 91 del regolamento 2016/2031 e li mette a disposizione del Servizio Fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, secondo le modalità indicate da quest'ultimo.

Gli articoli 39 e 40 riguardano, rispettivamente, le procedure relative alle ispezioni e alla revoca dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante nonché i casi e le procedure di annullamento o rimozione del passaporto delle piante.

L'articolo 41 disciplina le procedure di registrazione, autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione.

Il Capo IX (artt. 42-48) disciplina l'attività di controllo ufficiale su organismi nocivi, sulle piante, i prodotti e gli altri oggetti in tutte le loro fasi di produzione nonché sugli operatori professionali.

Le disposizioni in esso contenute riguardano i controlli ufficiali (articolo 42), la delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali (articolo 43), la controperizia (articolo 44), i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (articolo 45), i posti di controllo frontalieri (articolo 46), il piano di controllo fitosanitario nazionale (arti-

colo 47) nonché i certificati fitosanitari per l'esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso Paesi terzi (articolo 48).

Il Capo X, (artt. 49 e 50) disciplina le deroghe applicate a piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali di selezione varietale o riproduttivi.

Le disposizioni ivi contenute concernono l'autorizzazione temporanea all'introduzione e allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi (articolo 49) nonché la designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento (articolo 50).

Il Capo XI (artt. 51-54) contiene la disciplina relativa al Sistema informatico fitosanitario.

L'articolo 51 istituisce il Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP) dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi alle attività di protezione delle piante e che consente lo scambio di dati e informazioni tra i Servizi fitosanitari regionali ed il Servizio fitosanitario centrale, tra il Servizio fitosanitario nazionale e la Commissione europea e, se del caso, con altre autorità e operatori, nonché di raccogliere e gestire le relazioni periodiche trasmesse dal Servizio fitosanitario nazionale alla Commissione europea. Il SIPP integra, ove possibile, gli attuali sistemi informatici gestiti dalle Amministrazioni centrali e regionali, per lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi alle attività di protezione delle piante e fornisce gli opportuni collegamenti tra tali sistemi. Il Servizio fitosanitario nazionale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, gestisce nel SIPP i dati, le informazioni e i documenti relativi alle attività di protezione delle piante. Il SIPP è composto dalle seguenti sezioni: controlli ufficiali; sito web.

L'articolo 52 contiene la disciplina relativa alla sezione controlli ufficiali del SIPP, istituita nell'ambito del Sistema informa-

tivo agricolo nazionale (SIAN), la quale consente al Servizio fitosanitario nazionale lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi agli operatori professionali, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonché ai controlli ufficiali.

L'articolo 53 disciplina la sezione Sito web del SIPP che consente al Servizio fitosanitario nazionale di condividere al suo interno, e di mettere a disposizione degli operatori professionali e del pubblico, dati, informazioni e documenti relativi alla protezione delle piante, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonché ai controlli ufficiali.

L'articolo 54 riguarda le attività di comunicazione per la protezione delle piante, consistenti nel fornire informazioni, agli operatori professionali e a tutta la cittadinanza, circa la pericolosità degli organismi nocivi delle piante, il rischio della loro diffusione, le emergenze fitosanitarie, gli obblighi e le prescrizioni di legge, gli aspetti tecnici per il contrasto degli organismi nocivi e ogni altra informazione rilevante per la protezione delle piante.

Il Capo XII (artt. 55-57) contiene la disciplina relativa alle sanzioni e le norme finanziarie.

L'articolo 55 reca le sanzioni amministrative che si applicano alle violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame e della normativa nazionale e unionale di settore.

L'articolo 56 introduce la disciplina relativa ai diritti obbligatori per i controlli ufficiali sulle merci e per le altre attività ufficiali relative alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

L'articolo 57 istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, il Fondo per la protezione delle piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, destinato al finanziamento delle attività di protezione delle piante. Esso demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle modalità di

utilizzo del fondo, dei criteri di riparto e delle modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascun Servizio fitosanitario regionale, nonché delle relative attività di verifica. Agli oneri relativi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito – dall'articolo 41-bis della L. n. 234/2012 – nello stato di previsione del MEF con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Ai costi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Organizzazione europea e mediterranea di protezione delle piante (EPPO) e alle relative attività che sono sviluppate nel suo ambito è data copertura mediante uno stanziamento pari a 460.000 euro per il 2021 e uno stanziamento annuo di 160.000 euro a partire dal 2022, a valere sul nuovo Fondo per la protezione delle piante.

Il Capo XIII (artt. 58 e 59) contiene le norme transitorie e finali.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 58 prevede che, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dallo schema di decreto in esame, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, se non in contrasto con la normativa europea vigente. Al riguardo, segnalo che l'analisi tecnico-normativa, parte III, 7), elenca i provvedimenti attuativi dei quali lo schema di decreto prevede l'emanazione.

Infine, l'articolo 59 abroga il decreto legislativo n. 214 del 2005 recante « *Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali* ».

In conclusione, sottolinea come il tema della protezione delle piante dagli organismi nocivi rappresenti, insieme a quello dei cambiamenti climatici, una delle principali questioni delle quali la Commissione si è più volte occupata, anche attraverso lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo e l'approvazione di atti d'indirizzo. Ricorda, a tal proposito, che la Commissione nella precedente Legislatura ha approvato all'unanimità la risoluzione n. 8-00212 in materia di contrasto alle fitopatie nella quale

si rimarcava, tra l'altro, l'importanza di provvedere all'adeguamento della normativa nazionale a quella europea e di predisporre, in raccordo con le Regioni, efficaci interventi di lotta agli organismi nocivi, questioni sulle quali interviene ora il provvedimento in oggetto.

Invita quindi i colleghi a fargli pervenire i rilievi che ritengano opportuni manifestando la sua ampia disponibilità a tenerne conto nel predisporre la proposta di parere sullo schema di decreto in esame.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.

La seduta comincia alle 14.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05018 Ciaburro: Iniziative a tutela dei prodotti « Made in Italy ».

Monica CIABURRO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Monica CIABURRO (FDI), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Rammenta come il fenomeno dell'*Italian Sounding* sia particolarmente incoraggiato dalla difficoltà di reperimento di determinati pro-

dotti italiani sui mercati esteri, inducendo i consumatori ad affidarsi ad etichette di prodotti ad imitazione italiana. Rammenta che, nel caso del trattato oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in discussione, solo le seguenti denominazioni, per quanto attiene ai formaggi, sono state annoverate: Asiago, Fontina, Gorgonzola, Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Sardo e Toscano, Provolone e Taleggio. Sottolinea che, in totale, l'Italia ha 52 formaggi a denominazione di origine protetta (DOP/IGP), i quali, in gran parte, non sono presenti nella lista di prodotti tutelati dall'accordo tra Unione europea e Cina, come, ad esempio, il Robiola di Roccaverano, il Murazzano, l'Ossolano e il Raschera, tutti eccellenze DOP del Piemonte. Evidenzia che, nel caso di queste produzioni, è opportuno ricordare che la crisi da COVID-19, con la chiusura dei canali HoReCa, ha comportato ad un incremento delle quantità di prodotto invendute, con enormi danni conseguenti per l'intero comparto: basti pensare che nel caso del Castelmagno DOP e del Robiola di Roccaverano DOP si registrano perdite rispettivamente di 40.000 e 20.000 euro a settimana. Osserva come, di converso, questo fenomeno non può che ridurre la presenza sul mercato estero dei prodotti italiani maggiormente tipici, più lontani dalle produzioni industriali, favorendo la presenza e la scelta di imitazioni e alimentando il fenomeno dell'*Italian Sounding*. Ricorda che non è un caso che l'*Italian Sounding*, nel mondo valga – indotto incluso – oltre 100 miliardi di euro, con un aumento record negli ultimi anni, con almeno 600 prodotti italiani imitati nei mercati asiatici. Alla luce delle già evidenti difficoltà affrontate dal comparto, ritiene che non sia da Paese responsabile come l'Italia e non è da Ente sovranazionale ambizioso come l'Unione europea trattare con Paesi noti per i maggiori livelli di contraffazione come la Repubblica Popolare Cinese, senza prevedere adeguate misure sanzionatorie. Ritiene altresì ancora più umiliante che non si colga l'opportunità costituita da accordi internazionali di così ampio respiro per sanzionare ed arginare la crescente imitazione di prodotti italiani

e che questi accordi vengano stipulati con un Paese che non rispetta in alcun modo gli stessi disciplinari vigenti in Unione europea, né tantomeno gli stessi regimi di tutela e salvaguardia del mondo del lavoro e della qualità delle produzioni agroalimentari.

5-05019 Loss: Sulle modalità di assunzione di personale dipendente da parte dei Centri di assistenza agricola.

Martina LOSS (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Martina LOSS (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Evidenziando come la questione sia stata prospettata anche presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene, in primo luogo, che la struttura dei Centri di assistenza agricola non possa essere rafforzata, ove gli stessi vengano privati dell'apporto di importanti figure professionali, che soddisfano *ex ante* requisiti di competenza ed onorabilità, essendo iscritti ad ordini o collegi. Non comprende, inoltre, come un lavoratore dipendente, al quale non è nemmeno richiesto il possesso di uno specifico titolo di studio o il superamento di un'esame di Stato, possa essere ritenuto più idoneo di un libero professionista iscritto ad un albo, come tale dotato di un'assicurazione professionale e soggetto al controllo dei consigli di disciplina, oltre che ad una formazione obbligatoria permanente. Rammenta, infine, che, contrariamente a quanto asserito dal sottosegretario, che ha dichiarato che non sarebbero state assunte sull'argomento iniziative parlamentari, il suo gruppo ha presentato specifiche proposte emendative che non sono state accolte. Ribadisce, quindi, in tale ambito, l'impegno del suo gruppo perché venga reso un servizio più efficiente alle aziende agricole.

5-05020 Gagnarli: Iniziative a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari italiane danneggiate dalla crisi epidemiologica in corso.

Gianpaolo CASSESE (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianpaolo CASSESE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario.

In particolare, ritiene che quanto ha illustrato il sottosegretario, soprattutto in merito alle iniziative su cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è al lavoro per sostenere il comparto, appaia rassicurante. Osserva come sia evidente l'impegno del Ministero per garantire l'accesso al credito delle imprese agricole, che per tutto il periodo emergenziale, non hanno mai fatto mancare i propri prodotti sulla tavola degli italiani, svolgendo un ruolo quasi sociale.

Nel rilevare come il Governo abbia adeguatamente risposto alle esigenze del comparto agricolo, richiama, in particolare, gli interventi che hanno garantito la liquidità necessaria alle imprese, come gli strumenti messi in campo attraverso l'Ismea, nonché misure come il pegno rotativo su prodotti Dop e Igp o l'accesso al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, necessarie per dare la possibilità alle aziende agricole di investire sul futuro, creando innovazione e valore aggiunto.

Nel rammentare che tali strumenti sono volti a consentire finanziamenti di lungo periodo, evidenzia il ruolo attivo del Parlamento nel proseguire in direzione di tali obiettivi. Auspica, in conclusione, l'apertura di una nuova stagione per il settore agricolo, al quale è indispensabile garantire una concreta prospettiva di rilancio a seguito della crisi determinata dalla pandemia da Covid-19.

5-05021 Anna Lisa Baroni: Iniziative a sostegno del prezzo delle carni suine.

Anna Lisa BARONI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Anna Lisa BARONI (FI), pur riconoscendo come il Governo abbia adottato alcune misure per intervenire sulla questione prospettata nel suo atto di sindacato ispettivo, ritiene, tuttavia, che gli interventi messi in atto siano ampiamente insufficienti. A tale riguardo, rileva l'opportunità che il Ministro convochi con urgenza un tavolo, coinvolgendo gli tutti gli attori della filiera produttiva interessata; ciò al fine di tener fermo il prezzo delle carni suine, in misura sufficiente a coprire, quanto meno, i costi di produzione. Nel ricordare la sua provenienza dalla città di Mantova, per la quale la produzione di carne suina rappresenta una tradizione d'eccellenza, richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità che, in sede europea, sia valutata la possibilità di

adottare misure quali la riduzione del parco scrofe e la destinazione di adeguate risorse per le vaccinazioni contro la peste suina. Ciò premesso, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo.

Filippo GALLINELLA, presidente, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana sport equestri (FISE) e dell'Associazione italiana Appaloosa, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2531 Gadda, recante disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.

ALLEGATO 1

5-05018 Ciaburro: Iniziative a tutela dei prodotti « Made in Italy ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi,

come indicato dagli interroganti, il 14 settembre 2020, in forma virtuale a causa delle conseguenze dell'emergenza COVID, si è tenuta la cerimonia di firma dell'Accordo fra UE e Cina per la reciproca registrazione e protezione delle indicazioni geografiche.

L'Accordo è il primo in ordine di tempo in materia di Proprietà Intellettuale con il Paese asiatico e permetterà, una volta entrato in vigore con il voto favorevole del Parlamento europeo e di quello cinese, di poter avere uno strumento efficace di tutela delle indicazioni geografiche originarie degli Stati membri dell'UE in quel Paese. Le Indicazioni geografiche sono registrate e, conseguentemente protette sia nella versione in caratteri latini che traslitterati in ideogrammi cinesi.

L'Accordo permetterà di registrare reciprocamente, al momento della sua entrata in vigore, 100 indicazioni geografiche, aumentate dopo 4 anni da detta data, seguendo sempre l'approccio dello stesso numero di IIGG. Successivamente, se le Parti contraenti converranno, si potrà ulteriormente incrementare l'ampiezza delle liste allegate, per la reciproca protezione.

Rilevo inoltre che le indicazioni geografiche – declinate dai Regolamenti dell'UE come DOP e IGP – sono un diritto di proprietà intellettuale, riconosciuto a livello multilaterale dall'Accordo TRIPs (aspetti commerciali connessi ai diritti di proprietà intellettuale) nel quadro dell'istituzione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), dall'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni di origine del 1958 e dall'Atto di Ginevra di detto Accordo, entrato in vigore il 26 febbraio 2020.

Ricordo poi che l'utilizzo di parole, segni, immagini, elementi grafici che richiamano l'Italia o parti di essa nell'etichettatura, nella presentazione e pubblicità di prodotti concerne le pratiche commerciali e, nel caso di Paesi terzi all'UE, dipende dalla relativa legislazione vigente ove esistente, dall'interpretazione delle norme e dalle modalità della loro applicazione da parte delle competenti autorità locali, nel rispetto del principio di territorialità che ciascuna giurisdizione possiede.

Ciò posto, mi preme evidenziare che la tutela dei nostri prodotti agroalimentari, in modo particolare di quelli più rappresentativi come i prodotti con indicazione geografica, è una delle priorità che il Governo intende perseguire non solo a sostegno dei comparti produttivi, ma anche a vantaggio dei consumatori che, attraverso un'etichettatura corretta e trasparente, possono operare una scelta consapevole.

Sostenere i comparti agroalimentari significa anche agevolare le esportazioni, nel rispetto di tutte le disposizioni.

In quest'ottica, la Cina rappresenta una destinazione di grande interesse per l'agroalimentare italiano e siamo determinati a lavorare per consentire l'accesso al mercato cinese a sempre più produzioni d'eccellenza.

In tal senso, l'Accordo Ue-Cina sulle indicazioni Geografiche, concluso dopo 10 anni di negoziati con l'individuazione, per ciascuna parte, di 100 Indicazioni geografiche cui assegnare un elevato livello di protezione assicurando la tutela da imitazioni o pratiche sleali, rappresenta un successo per entrambe le Parti ed una grande opportunità per lo sviluppo delle nostre aree rurali per presentare e valorizzare, anche all'estero, il meglio della propria produzione.

Ai nostri consumatori offriamo così garanzie sull'origine e la qualità dei prodotti, proteggendo dalle numerose contraffazioni che dilagano nel mercato agro-alimentare. Ma il successo di ogni Intesa risiede nella sua attuazione. In questo senso la protezione delle indicazioni geografiche dovrà riguardare il mercato reale e soprattutto il sempre più fiorente mercato *on line*.

A questo proposito ricordo l'efficace collaborazione tra Alibaba e l'ispettorato per la qualità e la repressione delle frodi ICQRF, giunta ormai al quarto anno di operatività, importante anche per il coinvolgimento ita-

liano nel Comitato consultivo sulla proprietà intellettuale lanciato dalla piattaforma commerciale cinese per le piccole e medie imprese.

L'Italia è l'unico Paese europeo che ha già registrato nelle piattaforme del gruppo Alibaba tutti i 26 prodotti DOP/IGP ricompresi nell'accordo stesso e per noi è fondamentale che la tutela dei nostri prodotti includa tutti i livelli dei « domini » *web*.

Assicuro l'onorevole interrogante che sarà nostra cura continuare a seguire la tematica con estrema attenzione con l'intento di garantire sempre i nostri prodotti.

ALLEGATO 2

5-05019 Loss: Sulle modalità di assunzione di personale dipendente da parte dei Centri di assistenza agricola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

ritengo opportuno, preliminarmente, ricordare che Agea, in qualità di Organismo Pagatore, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di altri organismi all'uopo delegati, mediante la conclusione di un accordo scritto che specifichi i compiti delegati e ne detti la disciplina.

La convenzione, al momento, è stata approvata con delibera del direttore di AGEA su proposta del direttore dell'organismo pagatore, la bozza di convenzione è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia ed è stata poi inviata dall'organismo pagatore Agea a ciascuno dei Centri di Assistenza Agricola interessati una nota con la quale si invitano alla sottoscrizione entro il 20 novembre p.v.

Nelle attività di predisposizione del testo l'Amministrazione ha esaminato e valutato tutte le osservazioni pervenute e ha accolto quelle ritenute coerenti con le finalità che la convenzione si propone di perseguire, modificando conseguentemente lo schema di convenzione originario e con riferimento specifico alla previsione di cui all'articolo 4, comma 3, è stata inserita nello schema di convenzione una differente gradualità, anche in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Inoltre, per garantire il contraddittorio sul contenuto della convenzione e valutare ulteriori modifiche al testo convenzionale, l'Agea ha proseguito il confronto con i CAA interlocutori inviando loro nel mese di maggio una nuova bozza aggiornata dello schema di convenzione che tiene conto degli approfondimenti svolti.

Nell'ambito di detto confronto, AGEA ha provveduto a convocare anche gli Ordini di categoria dei liberi professionisti, più per

una sentita questione di correttezza relativa ai rapporti istituzionali, al fine di garantire un adeguato contraddittorio, che per uno specifico obbligo, non essendo tecnicamente tali Ordini e Collegi parti della stipulanda convenzione con i CAA interessati.

Negli incontri del 15 e del 19 maggio, in cui i rappresentanti degli Ordini e dei Collegi professionali, hanno potuto rappresentare le proprie ragioni, AGEA ha chiarito direttamente ai rappresentanti dei liberi professionisti che le scelte operate – lungi da disistima o mancato apprezzamento della categoria - discendono esclusivamente: dalla necessità di salvaguardare l'integrità del sistema SIAN – che, come è noto, è una struttura pubblica attraverso la quale l'AGEA eroga più di 5 miliardi di euro all'anno – e, nel contempo, dalla necessità di attuare forme di controllo e vigilanza più penetranti ed efficaci sulle funzioni delegate.

AGEA ha evidenziato altresì che la previsione di cui all'articolo 4 si inquadra nel processo di rafforzamento della struttura dell'Organismo pagatore, che coinvolge anche l'efficientamento dei CAA e, in generale, delle strutture dei soggetti delegati.

È importante sottolineare che tale disposizione riguarda l'organizzazione dei CAA limitatamente agli operatori abilitati ad accedere al SIAN, di modo che AGEA interviene solo sull'organizzazione delle attività connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche delegate, non ingerendosi nell'organizzazione delle diverse attività di natura privatistica da parte del CAA, nell'ambito delle quali non è escluso l'apporto della categoria dei liberi professionisti.

La costituzione di un rapporto di lavoro appare la misura organizzativa più adeguata al raggiungimento degli obiettivi so-

pra specificati, scelta discrezionale questa, operata dall'Agea in forza dell'autonomia di cui istituzionalmente è dotata, coerente con il quadro normativo di riferimento.

In ragione della disponibilità manifestata dall'AGEA in sede di incontro a valutare eventuali proposte alternative – nel rispetto degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione, apertamente palesati all'apertura della riunione – gli Ordini presenti hanno fatto pervenire congiuntamente una proposta integrativa, formalizzata ad AGEA in data 18 maggio.

Tuttavia, le proposte degli Ordini e dei Collegi – in parte dirette al mero mantenimento dello *status quo* ed in parte neanche compatibili con le norme sul riconoscimento dei CAA che, per quanto attiene la qualifica degli operatori, non impongono l'iscrizione ad albi professionali – non potevano essere introdotte con un atto amministrativo, non sono state ritenute coerenti con le finalità delle modifiche convenzionali illustrate, di cui peraltro erano stati resi pienamente consapevoli.

Tali finalità, lo si ribadisce, attengono al rafforzamento della struttura complessiva dell'organizzazione amministrativa dell'erogazione degli aiuti agricoli comunitari, che vede nei CAA degli attori fondamentali sia per il supporto agli Organismi pagatori in virtù delle competenze ad essi delegate, sia per gli agricoltori di cui essi sono mandatarî.

La capacità di ricostruire la catena delle responsabilità assume, in tale contesto, un rilievo importante proprio in considerazione della natura pubblica delle funzioni svolte. E in questa luce che va inquadrata la previsione convenzionale diretta ad assicurare che, con la necessaria gradualità, gli operatori dei CAA abilitati all'utilizzo del SIAN siano inquadrati dai CAA stessi in un rapporto di lavoro dipendente.

In questa prospettiva, il rilievo dell'interrogante sulla mancata previsione della possibilità che il rapporto di lavoro possa essere a tempo determinato non appare dirimente, l'Organismo pagatore AGEA non ha ritenuto di doversi spingere sino a definire le tipologie di contratti di lavoro che i CAA potranno adottare, il che non signi-

fica che il rapporto di lavoro dipendente a tempo parziale sia escluso, essendo al contrario applicabili tutte le condizioni previste dal contratto di lavoro applicabile al settore specifico con l'unica condizione che per tutto il tempo in cui un operatore abbia le credenziali per l'accesso al SIAN, egli sia coperto da un rapporto di lavoro dipendente con il proprio CAA.

Nell'incontro dello scorso 19 maggio con i CAA, parti contraenti e diretti interlocutori dell'AGEA, – nella quale ciascuno di loro ha avuto modo di esporre le proprie ragioni, con riferimento alle proposte di modifiche suggerite dai Professionisti – i CAA maggiormente rappresentativi hanno manifestato la loro contrarietà alle proposte.

A conclusione dell'incontro l'AGEA, ribadendo le motivazioni delle proprie scelte, si è resa disponibile a valutare le ulteriori proposte migliorative del testo oggetto di confronto – purché in linea con le priorità perseguite di riorganizzazione delle strutture delegate e di integrità del SIAN – e i CAA hanno formalizzato ulteriori proposte che sono state esaminate da parte dell'Agenzia, con accoglimento di tutte le proposte ritenute migliorative del testo e coerenti con le finalità fin qua evidenziate.

Premesso quanto sopra, ritengo opportuno far presente che sulla questione si è già comunque espressa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere reso, lo scorso 20 aprile, su richiesta di Agea.

In particolare detta Autorità, concludendo per la piena conformità della clausola convenzionale contestata (lasciando essa inalterata la facoltà dei CAA di avvalersi di collaboratori esterni, fatto salvo che per le attività connesse all'utilizzo del SIAN) l'ha ritenuta, dal punto di vista della tutela della concorrenza, giustificata e proporzionata in relazione alle esigenze di salvaguardia dell'integrità della banca dati SIAN.

Inoltre, sull'argomento, il Parlamento – svolte due audizioni nelle competenti Commissioni di Camera e Senato e, ascoltate le risposte alle interrogazioni e agli atti ispettivi presentati – non ha ritenuto di dovere

assumere iniziative parlamentari, anche in sede legislativa.

Quindi, concludendo, si ribadisce che la convenzione in questione è stata a lungo esaminata e discussa dall'AGEA con tutte le parti interessate, inclusi gli Ordini ed i Collegi professionali, ancorché estranei alla stipula della convenzione.

Il contraddittorio è stato assicurato in tutte le forme possibili, tanto è vero che, a parte poche eccezioni, si può affermare che il testo è stato condiviso dai Centri di

Assistenza Agricoli, alcuni dei quali - a riprova di ciò - hanno già provveduto a inviare all'AGEA il testo sottoscritto digitalmente per accettazione, e molti altri hanno informato l'Agenzia che si accingono a farlo.

Attualmente circa un terzo del totale dei fascicoli gestiti da Agea sono coperti da convenzioni già sottoscritte dai CAA, a tale proposito qualsiasi intervento che avvenga su un contratto sottoscritto potrebbe determinare un danno per l'amministrazione.

ALLEGATO 3

5-05020 Gagnarli: Iniziative a sostegno delle imprese agricole e agro-alimentari italiane danneggiate dalla crisi epidemiologica in corso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputate e deputati,

intendo rassicurare gli Interroganti sul massimo impegno costantemente profuso da questo Ministero per difendere, sostenere e promuovere a livello nazionale ed europeo il patrimonio agricolo e agroalimentare italiano in tutte le sue declinazioni. Questo è stato e continua ad essere un obiettivo principale, tanto più a fronte dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria che sta producendo gravi danni all'intero sistema economico italiano, europeo e mondiale.

L'obiettivo di salvaguardare i comparti agricolo e agroalimentare ha comportato l'esigenza di apprestare misure adeguate per gestire la crisi, per contenere i danni su quelle imprese che con grandi sacrifici si sono adeguate alle stringenti misure che il contenimento del Covid 19 impone.

È per questo che nel decreto-legge sui ristori le principali categorie che vengono sostenute sono quelle dell'Horeca e le imprese agricole e agroalimentari, che con la riduzione delle attività di ristorazione vedono indebolirsi un canale che è la destinazione finale di circa il 30 per cento della produzione nazionale.

I ristori a fondo perduto rappresentano solo una prima, parziale e indispensabile risposta.

Oltre poi al decreto per l'attuazione del *bonus* filiera ristorazione – che sblocca 600 milioni di euro di aiuti alle attività che hanno acquistato prodotti agricoli e agroalimentari – ritengo opportuno ricordare inoltre che già dallo scorso marzo abbiamo messo in campo come Ministero delle politiche agricole e come Governo interventi per oltre 2 miliardi di euro a favore del

settore, utili a dare liquidità e sostegno a imprese fortemente colpite.

In particolare, appaiono fondamentali nell'ambito del Decreto Rilancio le risorse pari a 426 milioni di euro che sono state destinate all'esonero per i primi sei mesi del 2020 dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro di molte filiere agricole.

A ciò si aggiungono i 90 milioni di euro riservati all'istituzione di un Fondo emergenziale espressamente precostituito a supporto del settore zootecnico, il rifinanziamento di 30 milioni di euro per uno strumento importante come quello della cambiale agraria, per consentire liquidità alle imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca, beneficiando di credito immediato da parte di Ismea attraverso prestiti fino a 30 mila euro, a tasso zero e con limitatissime procedure burocratiche.

Con gli interventi normativi dedicati a fronteggiare l'emergenza COVID, il Mipaaf ha provveduto a sostenere le azioni di finanziamento per le imprese agricole di Ismea con uno stanziamento complessivo di 350 milioni. A ciò si aggiungono, con il Decreto Agosto (articolo 64), 200 milioni per il 2023, 165 milioni per il 2024 e 100 milioni per il 2025. A far tempo dall'aprile 2020, l'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ha attivato gli strumenti emergenziali di garanzia in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione; in particolare le coperture previste per i finanziamenti cui alle lettere *c)*, *e)*, *p)* ed *m)* del comma 1, articolo 13 del cosiddetto decreto Liquidità. Per quanto attiene alla lettera *m)*, finanziamenti per liquidità immediata fino a 30 mila euro con copertura 100 per cento automatica dello Stato, alla data odierna

sono state fornite garanzie a oltre 32 mila aziende per oltre 625 milioni di euro. Per quanto attiene alle lettere *c*), *e*) e *p*), che riguardano finanziamenti per liquidità ed investimenti, rinegoziazione del debito e consolidamento di passività onerose, sono state istruite oltre 800 domande per più di 200 milioni di euro. In questi casi, le percentuali di garanzia variano dall'80 per cento al 90 per cento a seconda della finalità del finanziamento e conseguentemente della specifica tipologia di garanzia attivata. L'esposizione nei confronti del sistema per il credito all'agricoltura con riferimento alla strumentazione COVID si attesta, al momento, attorno a oltre 800 milioni di euro per oltre 33 mila imprese.

Inoltre, sempre con gli stessi provvedimenti normativi per fronteggiare l'emergenza COVID abbiamo concesso l'accesso diretto al Fondo di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale alle imprese agricole, della pesca, dell'acquacoltura e della silvicoltura. Lo strumento è divenuto operativo dal 20 luglio scorso e, in appena quattro mesi, è riuscito a garantire quasi 905 milioni di euro di impieghi alle aziende per un totale di 7.149 operazioni andate a buon fine. Di questi, appena 83,5 milioni di euro hanno riguardato operazioni di cui alla lettera *m*) relative a finanziamenti pari a 30.000 euro configurandosi, pertanto, un forte interesse per operazioni finalizzate

agli investimenti. I maggiori risultati sono stati sinora raggiunti in Regioni quali il Veneto (130 milioni di euro), la Toscana (120 milioni di euro), la Lombardia (103 milioni di euro), la Sicilia (84 milioni di euro), l'Emilia-Romagna (84 milioni di euro), il Piemonte (65 milioni di euro) e la Puglia (55 milioni di euro). È interesse del Mipaaf promuovere una maggiore diffusione dello strumento su tutto il territorio nazionale nonché intercedere con ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, per far sì che lo strumento trovi accoglimento in più istituti bancari possibili.

Per quanto attiene poi specificatamente al Decreto Mipaaf del 23 luglio 2020 sulla costituzione del pegno rotativo su prodotti agroalimentari DOP e IGP, l'Amministrazione sta attivando le attività necessarie per renderlo operativo, rendendo accessibile il sistema SIAN – il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal MIPAAF – per gli operatori e le banche che intendano utilizzare questo strumento.

Il SIAN sarà operativo in tal senso entro la fine del mese di novembre p.v.

Queste sono azioni concrete, finalizzate a dare risposte concrete alle aspettative e ai problemi di comparti di tale rilevanza come quello agricolo e agroalimentare per arginare le conseguenze negative della più terribile crisi degli ultimi decenni.

ALLEGATO 4

5-05021 Anna Lisa Baroni: Iniziative a sostegno del prezzo delle carni suine.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi preme anzitutto rilevare che, alla luce del forte rischio di introduzione della PSA in Italia, anche se il problema non è di stretta competenza agricola, in accordo con il Ministro della salute la Ministra Bellanova ha deciso di proporre un decreto-legge per l'adozione di un Piano nazionale, come sommatoria di piani regionali di gestione e controllo delle popolazioni di cinghiali, con le finalità di prevenire la diffusione della peste suina.

La bozza di norma proposta non introduce nuove forme di contenimento, ma la semplice applicazione, in via preventiva, delle disposizioni che esistono già, con l'obiettivo di ridurre il rischio contagio che, per la particolare conformazione del nostro territorio, creerebbe un problema impossibile gestire.

Ciò posto, riguardo alle disposizioni del decreto interministeriale del 6 agosto 2020 citato dall'interrogante, rilevo che l'articolo 7 comma 2 dispone espressamente che «I prodotti di cui all'articolo 2, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione previsto in etichetta».

Pertanto confermo che tale tipo di commercializzazione dei prodotti già etichettati con etichette non conformi può essere praticata fino ad esaurimento delle scorte.

Comunico intanto che, con una circolare diramata dal Ministero dello sviluppo economico, l'entrata in vigore di tale decreto è stata posticipata al 31 gennaio 2021. Questo a seguito delle richieste da parte del mondo produttivo della trasformazione per adeguare gli stabilimenti e quindi i macchinari delle etichettature.

Riguardo al sostegno del settore suinicolo rilevo che il decreto ministeriale 23 luglio 2020 n. 9021200 «Filiere zootecniche in crisi», recante l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi», prevede risorse pari a 30 milioni di euro per la filiera in questione.

A queste vanno sommati gli interventi di decontribuzione previsti nel decreto rilancio che hanno stanziato 426 milioni di euro (e tra le filiere beneficiarie c'è anche l'allevamento), l'intervento di fondo perduto sempre previsto nel decreto rilancio, la decontribuzione prevista nel decreto ristori per il mese di novembre, la decontribuzione prevista nel decreto ristori *bis* per il mese di dicembre, tutte le misure di agevolazione di accesso al credito messe in piedi tramite le garanzie Ismea e fondo di garanzia, la cambiale agraria; quindi, una serie di misure che da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus il Governo ha messo in atto e, tra i beneficiari, c'è anche questo tipo di allevamento.

In più il Governo sta lavorando anche su dei ristori che saranno introdotti nei prossimi provvedimenti e riguarderanno il calo del fatturato, non più su un mese come era stato fatto nel decreto rilancio ad inizio pandemia, quindi calo del fatturato aprile su aprile, ma sul periodo più ampio, quasi su tutto l'anno, in modo da calibrare ancora meglio gli aiuti verso quelle imprese che hanno effettivamente subito i cali di fatturato a causa della pandemia.

Evidenzio infine che l'attività svolta dalle Commissioni uniche nazionali relativamente al settore (in particolare Cun Suini, Cun Suinetti e Cun Tagli) costituisce uno strumento di riferimento nazionale per facilitare e garantire la formulazione, in modo regolamentato e trasparente, dei prezzi indicativi e la relativa tendenza di mercato.